DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1994

relativa alla concessione da parte del governo portoghese di aiuti a favore dell'impresa siderurgica Siderurgia Nacional

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/257/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue :

I

L'industria siderurgica comunitaria sta attraversando la sua crisi più grave dalla prima metà degli anni ottanta. Le difficoltà sono dovute al generale rallentamento dell'economia, che ha avuto notevoli ripercussioni sull'attività industriale in generale e sull'industria siderurgica in particolare, comportando un forte squilibrio tra offerta e domanda accompagnato da un crollo dei prezzi. Inoltre il mercato mondiale in generale è fiacco, quello comunitario risente della pressione delle importazioni e il contenzioso commerciale con gli Stati Uniti ha pregiudicato in notevole misura le esportazioni comunitarie verso tale mercato. Tutti questi fattori hanno concorso ad aggravare la situazione finanziaria di quasi tutte le imprese siderurgiche della Comunità.

II

Il 30 luglio 1993 il Portogallo ha notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione dell'impresa siderurgica Siderurgia Nacional, corredato di un piano di finanziamento, chiedendo l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 95 del trattato.

Il piano mira a ristrutturare l'impresa sotto il profilo economico, finanziario ed organizzativo, al fine ultimo di privatizzarla. Si prevede di costituire una holding che controllerà tre società indipendenti, specializzate rispettivamente in prodotti lunghi, prodotti piatti e servizi.

Siderurgia Nacional è l'unica impresa siderurgica del Portogalo con un peso industriale considerevole. Essa ha tre stabilimenti, ubicati in due diversi siti : uno a Maia per i prodotti lunghi (solo tondino) e due a Seixal, l'uno specializzato in prodotti piatti laminati a freddo (lamiere zincate, banda stagnata e lamiere a freddo), l'altro in prodotti piatti (tondino, vergella e profilati). Attualmente la capacità massima dell'impresa è di di 275 000 t/anno per i prodotti piatti laminati a freddo e di 880 000 t/anno per i prodotti lunghi laminati a caldo (360 000 t/anno a Maia e 520 000 t/anno Seixal).

Il piano di ristrutturazione è imperniato sulla sostituzione dell'altoforno dello stabilimento di Seixal per prodotti lunghi con un forno elettrico ad arco DC-EAF 140 t. Questo forno sarebbe in grado di produrre circa 900 000 t/anno di acciaio liquido e, la sua capacità fosse sfruttata a fondo, potrebbe far quasi raddoppiare la produzione finale. Le autorità portoghesi si sono impegnate a far sì che la capacità del forno non venga sfruttata pienamente e che esso venga utilizzato solo durante certi periodi in cui le tariffe elettriche sono più basse, mantenendo la sua produzione di acciaio liquido entro i limiti della capacità del laminatoio.

Il piano prevede anche la chiusura definitiva entro il 1995 dei reparti dei profilati leggeri e medi dello stabilimento di Seixal per prodotti lunghi, che ridurrà la capacità dell'impresa per i prodotti laminati a caldo a 740 000 t/anno, con un taglio di 140 000 t/anno. Dopo queste chiusure rimarrà un solo laminatoio per stabilimento. Non sono possibili ulteriori riduzioni se non con la chiusura totale di uno degli stabilimenti. Sono altresì previsti alcuni miglioramenti agli impianti rimanenti per aumentare la qualità dei prodotti e la loro rispondenza alla richiesta del mercato.

Sono altresì previste alcune misure commerciali, ossia di miglioramento della rete di distribuzione. Nel piano rientrano pure degli investimenti per la protezione dell'ambiente e misure sociali e finanziarie intese ad ammortizzare le conseguenze sociali delle perdite di posti di lavoro ed a garantire la futura efficienza economico-finanziaria dell'impresa.

Il piano prevede una riduzione del personale di 1 798 unità, da 3 208 alla fine del 1992 a 1 410 nel 1997, pari ad una percentuale del 56,04 %.

Il finanziamento del piano comprende elementi di aiuto che la Commissione ritiene incompatibili con il trattato e con le disposizioni della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (1) (codice degli aiuti alla siderurgia); si tratta di aiuti che ammontano a un massimo di 60,12 Mrd di ESC, destinati al ripianamento dei debiti e alla necessaria iniezione di nuovo capitale. L'imputazione di tale importo ai costi ammissibili potrebbe tuttavia essere riesaminata in vista della progettata privatizzazione.

Altri aiuti sociali e per la tutela dell'ambiente fino ad un massimo di 11,07 Mrd di ESC e la richiesta di un prestito CECA di 18,3 Mrd di ESC saranno valutati dalla Commissione separatamente.

III

La Commissione ha valutato l'efficienza economico-finanziaria del piano di ristrutturazione, applicando gli stessi criteri imposti in occasione di precedenti ristrutturazioni dell'industria siderurgica comunitaria. La Commissione è giunta alla conclusione che non vi è motivo di dubitare del risultato a cui è pervenuto lo studio effettuato da un consulente esterno secondo il quale la società, se il piano di ristrutturazione sarà attuato con il necessario rigore, raggiungerà l'efficienza economico-finanziaria, in normali condizioni di mercato, entro il 1997.

IV

La situazione estremamente difficile del mercato siderurgico comunitario ha compromesso la situazione delle imprese del settore in diversi Stati membri, compreso il Portogallo. Il consolidamento e il risanamento economico-finanziario della struttura dell'industria siderurgica pubblica portoghese contribuisce al conseguimento degli obiettivi del trattato, in particolare di quelli indicati agli articoli 2 e 3. La Commissione ritiene che le misure finanziarie pubbliche proposte dal Portogallo siano necessarie per il conseguimento di detti obiettivi. Essa si trova quindi di fronte a una situazione non specificamente prevista dal trattato. In queste circostanze eccezionali occorre avvalersi del primo comma dell'articolo 95 per consentire alla Comunità di raggiungere gli scopi definiti negli articoli iniziali del medesimo.

Nel contempo, tuttavia, è essenziale assicurare che l'aiuto autorizzato sia limitato allo stretto necessario e non alteri le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria al comune interesse, in particolare alla luce delle attuali difficoltà del mercato siderurgico comunitario. Occorre quindi che vi siano contropartite adeguate, commisurate all'ammontare degli aiuti eccezionalmente autorizzati, che diano un rilevante contributo al necessario risanamento strutturale del settore.

Nel valutare il piano portoghese e nel deliberare sulla proposta da presentare in merito agli aiuti a norma dell'articolo 95, la Commissione ha tenuto conto, oltre che degli elementi che prende solitamente in considerazione, anche della particolare situazione del Portogallo e della dichiarazioine contenuta nelle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'industria del 25 febbraio 1993, che invitava la Commissione a tener conto dei problemi specifici degli Stati membri dove esiste una sola impresa, di dimensioni limitate, o dove le misure prese producono effetti particolarmente negativi.

V

Per quanto riguarda le riduzioni di capacità previste dal piano, occorre che tutte le chiusure siano definitive ed irreversibili, in modo che le relative capacità cessino di deprimere il mercato siderurgico comunitario. Gli impianti chiusi devono quindi essere demoliti o venduti per essere riutilizzati fuori dell'Europa, in paesi che non sono in concorrenza con la Comunità. Inoltre non devono esservi aumenti della capacità rimanente, relativa all'acciaio grezzo ed ai prodotti finiti laminati a caldo, nel quadro del piano di ristrutturazione, a parte quelli derivanti da incrementi di produttività, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima chiusura di capacità o dell'ultimo versamento di aiuti relativi ad investimenti effettuati nel quadro del piano (va presa in considerazione la posteriore di tali due date), per garantire che venga dato un contributo reale e a lungo termine della riduzione dell'attuale squilibrio tra domanda e offerta sul mercato siderurgico della Comunità. È altresì essenziale che venga rispettato il calendario delle chiusure.

VI

Non basta vigilare, per tutto il periodo di ristrutturazione, a che gli auti autorizzati consentano all'impresa di recuperare l'efficienza economico-finanziaria : occorre anche che gli aiuti siano limitati allo stretto necessario. Sotto questo profilo ci si deve assicurare che l'impresa, grazie alle misure di ristrutturazione finanziaria, non acquisisca un indebito rispetto alle altre imprese del settore, beneficiando fin dall'inizio di una limitazione dei suoi oneri finanziari netti ad un livello inferiore al 3,5 % del fatturato annuo, che è la corrente media comunitaria per le industrie siderurgiche. È inoltre opportuno esigere che all'impresa, o al suo successore legale, non sia consentito di chiedere, né di ricevere, sgravi fiscali per le perdite pregresse coperte dagli aiuti nel quadro della ristrutturazione. Infine qualsiasi ulteriore prestito deve essere concesso alle normali condizioni di mercato e qualsiasi nuovo debito contratto con lo Stato non deve beneficiare di un trattamento preferenziale.

VII

È necessario che la Commissione eserciti una rigorosa vigilanza sull'attuazione della presente decisione per tutta la durata della ristrutturazione e fino alla fine del 1998.

(1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

Per esercitare efficacemente tale opera di vigilanza la Commissione dovrà chiedere la piena e stretta collaborazione delle autorità portoghesi, cui saranno imposti chiari e rigorosi obblighi di comunicazione delle informazioni pertinenti.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai seguenti elementi :

— rispetto dell'obbligo di chiusura dei reparti dei profilati leggeri e medi a Seixal ;

— progressi verso l'efficienza economico-finanziaria ;

— aiuti concessi nel quadro del piano di ristrutturazione, e fonte e condizioni di qualsiasi finanziamento che si aggiunga a quelli già previsti nel piano ;

— investimenti ;

— riduzioni di personale ;

— produzione e effetti sul mercato ;

— risultati finanziari.

La Commissione presenterà semestralmente una relazione al Consiglio per tenerlo informato dell'andamento del piano.

È necessario assicurarsi che l'aiuto non venga utilizzato per pratiche di concorrenza sleale. La Commissione potrà effettuare accertamenti a norma dell'articolo 47 del trattato per verificare le informazioni fornite e in particolare l'osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione dell'aiuto. A tale proposito, qualora uno Stato membro dovesse denunciare che l'aiuto consente all'impresa di praticare una sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvierà un'indagine, in particolare a norma dell'articolo 60 del trattato.

Inoltre, se sulla base delle informazioni fornite dovesse constatare che le condizioni stabilite nella decisione a norma dell'articolo 95 del trattato non sono state rispettate, la Commissione potrà chiedere la sospensione del pagamento degli aiuti o il rimborso degli aiuti già versati. In caso di inadempimento da parte di uno Stato membro si applicherà l'articolo 88 del trattato.

La Commissone si riserva di esigere rapporti con periodicità trimestrale e di incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso del Portogallo, di assisterla nelle sue funzioni di verifica.

La Commissione si avvarrà di tutti i suoi poteri per assicurare che l'impresa beneficiaria degli aiuti rispetti le condizioni stabilite dalla presente decisione, compreso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria, e gli altri obblighi derivanti dal trattato CECA. Se dai rapporti di controllo risultassero sensibili scostamenti dai dati finanziari sulla base dei quali è stata valutata la possibilità di ritorno all'efficienza economico-finanziaria, la Commissione si riserva di esigere che vengano presi gli opportuni provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione.

VIII

Una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 95 del trattato ha in sé carattere straordinario, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 4, lettera c) del trattato. Alla luce degli elementi sopra descritti la Commissione può, nel presente caso, autorizzare a titolo eccezionale gli aiuti, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti qui di seguito. Gli aiuti in questione, che sono destinati a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 1997, sono da considerare come gli ultimi ammissibili. Qualora non fosse possibile ripristinare l'efficienza economico-finanziaria entro tale data, il Portogallo si asterrà dal chiedere qualsiasi ulteriore deroga a norma dell'articolo 95 a favore dell'impresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Possono essere dichiarati compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli da 2 a 5, gli aiuti, per un importo massimo di 60,12 Mrd di ESC, che il Portogallo intende concedere all'impresa Siderurgica Nacional. Tali aiuti, secondo una ripartizione indicativa calcolata in vista della prevista privatizzazione, sono destinati a coprire il costo nell'iniezione di nuovo capitale (38 Mrd di ESC) e del ripianamento dei debiti (22,12 Mrd di ESC).

2. L'ammontare degli aiuti è stato calcolato in funzione del ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 1997. Qualora il ritorno all'efficienza non si realizzi entro tale data, il Portogallo si astiene dal chiedere un'ulteriore deroga, a norma dell'articolo 95 del trattato, a favore dell'impresa.

3. Gli aiuti di cui sopra non devono essere utilizzati per pratiche di concorrenza sleale.

4. Fatte salve le misure di aiuto di cui al presente articolo, previste dal piano di ristrutturazione, qualsiasi ulteriore credito all'impresa dovrà essere concesso alle normali condizioni di mercato ; l'impresa non beneficierà di sospensioni della restituzione dei debiti né di agevolazioni per quanto riguarda i suoi debiti verso lo Stato.

Articolo 2

1. I reparti dei profilati leggeri e profilati medi a Seixal sono chiusi definitivamente. Si otterrà così una chiusura di capacità per un totale di 140 000 t/anno, con una limitazione della produzione massima possibile per i prodotti lunghi a 740 000 t/anno (380 000 t/anno a Seixal e 360 000 t/anno a Maia).

2. L'altoforno dello stabilimento di Seixal per prodotti lunghi è messo fuori servizio e sostituito con un forno elettrico ad arco DC-EAF 140 t.

3. Le riduzioni di capacità sono realizzate alle date indicate nel piano di ristrutturazione, ossia al più tardi entro la fine del 1995.

4. Il carattere definitivo delle chiusure di cui ai paragrafi 1 e 2 è assicurato dalla demolizione degli impianti interessati o dalla loro cessione fuori dell'Europa, a paesi che non si trovino in concorrenza con la Comunità nel settore siderurgico.

5. L'impresa beneficiaria non procede ad aumenti della capacità rimanente, relativa all'acciaio grezzo ed ai prodotti finiti laminati a caldo nel quadro del piano di ristrutturazione, a parte quelli derivanti da incrementi di produttività, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima chiusura di capacità o dell'ultimo versamento di aiuti relativi ad investimenti effettuati nel quadro del piano (va presa in considerazione la posteriore di tali due date).

6. Finché rimarrà in vigore la clausola di limitazione delle capacità di cui al paragrafo 5, la produzione di acciaio liquido dell'impresa (compreso il nuovo forno elettrico ad arco di cui al paragrafo 2) non supererà il fabbisogno della capacità di laminazione a caldo dell'impresa stessa.

Articolo 3

L'autorizzazione degli aiuti di cui all'articolo 1 è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) gli oneri finanziari netti della nuova società sono inizialmente fissati almeno al 3,5 % del fatturato annuo;

b) la società beneficiaria o il suo successore legale non chiede né riceve sgravi fiscali a titolo delle perdite pregresse coperte dall'aiuto di Stato;

c) la società beneficiaria mette in atto tutte le misure di ristrutturazione indicate nel piano di ristrutturazione presentato alla Commissione, secondo il calendario ivi previsto.

Articolo 4

1. Il Portogallo assicura la sua piena collaborazione al seguente sistema di sorveglianza della presente decisione:

a) il Portogallo presenta alla Commissione due volte all'anno, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre, un rapporto contenente informazioni esaurienti, secondo quanto indicato nell'allegato alla presente decisione, sull'impresa beneficiaria e sulla sua ristrutturazione. Il primo di questi rapporti dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 1994 e l'ultimo entro il 15 settembre 1998, salvo diversa decisione della Commissione;

b) i rapporti contengono tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa seguire il processo di ristrutturazione, la creazione e l'utilizzazione delle capacità e forniranno dati finanziari sufficienti per consentire alla Commissione di verificare l'adempimento delle condizioni e dei requisiti cui è subordinata la presente decisione. I rapporti devono comportare almeno tutte le informazioni indicate nell'allegato, che la Commissione si riserva di modificare in base all'andamento della sorveglianza stessa. Il Portogallo è tenuto ad obbligare l'impresa beneficiaria a comunicare tutte le informazioni rilevanti che, in altre circostanze, potrebbero essere considerate riservate.

2. Sulla base dei rapporti la Commissione redige a sua volta relazioni semestrali da sottoporre al Consiglio rispettivamente entro il 1° maggio e il 1° novembre per consentire, eventualmente, a quest'ultimo di discuterle. Qualora l'impresa beneficiaria intenda effettuare investimenti per la creazione o l'ampliamento di capacità, la Commissione ne informa il Consiglio, presentando una relazione illustrante le modalità di finanziamento di tali investimenti e comprovante l'assenza di aiuti di Stato.

Articolo 5

1. La Commissione si riserva di esigere in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario ai fini della sorveglianza, che i rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 siano presentati con periodicità trimestrale. Essa si riserva inoltre di incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso del Portogallo, di valutare i risultati della sorveglianza, di effettuare gli accertamenti necessari e di riferire al Consiglio.

2. La Commissione può disporre tutti gli accertamenti presso l'impresa beneficiaria degli aiuti, a norma dell'articolo 47 del trattato, che siano necessari per verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e in particolare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione. Qualora uno Stato membro denunci alla Commissione pratiche di sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvia un'indagine a norma, in particolare, dell'articolo 60 del trattato.

3. Nel valutare i rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione si accerterà, in particolare, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio delle sanzioni che ha il potere di imporre in virtà del trattato CECA, la Commissione esige in qualsiasi momento la sospensione del pagamento degli aiuti o il rimborso degli aiuti già versati qualora constati

che le condizioni stabilite nella presente decisione non sono rispettate. Qualora il Portogallo non dovesse conformarsi agli obblighi ad esso imposti nel quadro di una decisione in tal senso, si applica l'articolo 88 del trattato.

2. Qualora accerti, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sensibili scostamenti rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata valutata l'efficienza economico-finanziaria, la Commissione può inoltre esigere dal Portogallo che siano presi idonei provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

Articolo 7

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni richieste dalla Commissione

a) **Riduzioni di capacità**

— Data (effettiva o prevista) di cessazione della produzione,

— data (effettiva o prevista) di smantellamento (1) dell'impianto,

— se l'impianto viene venduto, data (effettiva o prevista) di vendita, identità e paese dell'acquirente,

— prezzo di vendita.

b) **Investimenti**

— Particolari dell'investimento realizzato,

— data di completamento,

— costo dell'investimento, fonti di finanziamento e importo degli eventuali aiuti connessi all'investimento stesso,

— data di versamento degli aiuti.

c) **Riduzioni di personale**

— Numero e calendario delle soppressioni di posti di lavoro,

— costo totale,

— ripartizione del finanziamento dei costi.

d) **Produzione e vendite**

— Produzione mensile di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria,

— prodotti venduti, con specificazione dei volumi, dei prezzi e dei mercati.

e) **Risultati finanziari**

— Andamento di una serie di indicatori finanziari atti a valutare i progressi realizzati verso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria (i risultati e gli indicatori finanziari devono essere presentati in maniera tale da consentire un confronto con il piano di ristrutturazione finanziaria dell'impresa),

— livello degli oneri finanziari,

— particolari e calendario degli aiuti ricevuti e costi coperti dagli stessi,

— condizioni degli eventuali nuovi prestiti (da qualsiasi fonte).

f) **Privatizzazione**

— Prezzo di vendita e trattamento delle passività in corso,

— destinazione dei proventi della vendita,

— data di vendita,

— situazione finanziaria della società al momento della vendita.

g) **Costituzione di una nuova società o nuovi impianti con estensione delle capacità**

— Identità di ciascun partecipante del settore pubblico o privato,

— fonti dei finanziamenti dei partecipanti per la costituzione della nuova società o la realizzazione dei nuovi impianti,

— condizioni della partecipazione degli azionisti privati e pubblici,

— struttura della direzione della nuova società.

---

(1) Secondo la definizione data nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione (GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 20).